**Città di Lamezia Terme**

**UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LAMEZIA TERME**

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida)

# Integrazione

# "AVVISO PUBBLICO finalizzato a fornire supporto alle persone in condizione di disabilità gravissima e al nucleo familiare di appartenenza Intervento a valere sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) – Annualità 2022 – Area disabilità gravissima CUP C89G26000460001" approvato con Determina dirigenziale n. 299 del 13/10/2026 e pubblicato in data 13/10/2026 con contestuale proroga dei termini per la presentazione delle domande"

**Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. 299 del 13.10.2026 è stato approvato l'Avviso pubblico finalizzato a fornire supporto alle persone in condizione di disabilità gravissima e al nucleo familiare di appartenenza - Intervento a valere sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) – Annualità 2022 – Area disabilità gravissima;
- Il predetto Avviso è stato pubblicato in data 13.10.2026 sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme e prevede quale termine per la presentazione delle domande la data del 13.11.2026 alle ore 23:59;
- in data 14.10.2026 è pervenuta la nota della Regione Calabria prot. n. 834260, avente ad oggetto *FNA 2022- **Area "persone con disabilità gravissima** - alto bisogno assistenziale". Seguito nota prot. n. 812604 del 06.10.2026. Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 tra Ambiti Territoriali Sociali e Aziende Sanitarie Provinciali. Trasmissione dello schema tipo, criteri per la valutazione sanitaria, indicazioni sui termini di presentazione delle domande e chiarimenti interpretativi dello schema di Avviso*", che è stata acquisita al protocollo del Comune di Lamezia Terme in data 19/10/2026 con il prot. n. 80449.

Con la succitata nota, la Regione Calabria:

- ha evidenziato che il procedimento di accesso all'assegno di cura comporta il trattamento di dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con specifico riferimento ai dati relativi alla salute di persone in condizione di disabilità gravissima. La trasmissione delle domande e della documentazione sanitaria dall'ATS all'ASP, la restituzione degli esiti delle valutazioni, nonché l'utilizzo da parte dell'ASP dei dati relativi ai beneficiari della precedente programmazione FNA 2019–2021 ai fini dell'esonero dalla nuova valutazione di cui al paragrafo 6 delle Linee di indirizzo, configurano un trattamento le cui finalità e

i cui mezzi sono determinati congiuntamente dai due enti. Ne consegue che i rispettivi ruoli e le relative responsabilità devono essere preventivamente disciplinati mediante un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR;

- ha fornito specifici chiarimenti in merito ai criteri di valutazione delle istanze, sotto il profilo sanitario, ai quali le Commissioni con funzioni di U.V.M. costituite presso le Aziende Sanitarie Provinciali dovranno attenersi al fine di assicurare la continuità e l'uniformità rispetto alla precedente gestione;
- ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi dello schema di Avviso ai fini dell'uniforme applicazione delle relative disposizioni da parte degli Ambiti Territoriali Sociali;
- ha previsto che gli Ambiti territoriali che abbiano già pubblicato l'avviso devono procedere alla pubblicazione integrativa, con le medesime forme di pubblicità, di un'informativa ai sensi degli artt. 13 e 26, paragrafo 2, GDPR, che dia conto della contitolarità del trattamento dei dati tra Comune capofila dell'Ambito territoriale ed Aziende sanitarie locali, specificando il punto di contatto per gli interessati e prorogare conseguentemente il termine di presentazione delle domande, per un periodo congruo e comunque non inferiore a 20 giorni.

**Ritenuto** di dover prendere atto della nota prot. n. 834260 del 14.10.2026 della Regione Calabria, acquisita al protocollo del Comune di Lamezia Terme in data 19.10.2026 con il prot. n. 80449;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 299 del 13.10.2026 con la quale questo Ente ha approvato lo schema di avviso e relativi allegati per la presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati ed in possesso dei requisiti previsti;

**Dato atto** che in data 26.10.2026 è stato sottoscritto l'Accordo Interistituzionale tra ASP di Catanzaro/Distretto sanitario di Lamezia Terme e Comune capofila – ATS di Lamezia Terme;

**Dato atto** che in data 27.10.2026 è stato sottoscritto tra l'ASP di Catanzaro e l'ATS di Lamezia Terme l'Accordo di Contitolarità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante il quale sono regolati i rispettivi ruoli e le relative responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali dei potenziali beneficiari in condizione di disabilità gravissima, ossia con necessità di sostegno elevato o molto elevato;

**Atteso** che ai fini dell'uniforme applicazione delle relative disposizioni da parte degli ATS, ferma restando la piena vigenza dell'Avviso pubblicato in data 13.10.2026, che non subisce modifiche, si rende necessario fornire ai soggetti interessati i chiarimenti interpretativi e le informazioni aggiuntive di cui alla nota del

14.10.2026, prot. n. 834260 trasmessa dalla Regione Calabria, e conseguentemente fissare un nuovo termine per la presentazione delle istanze per giovedì **03.12.2026 alle ore 23.59**;

**Tutto ciò premesso**,

**RENDE NOTO**

che l'avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 299 del 13.10.2026 e pubblicato in data 13.10.2026 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme finalizzato a fornire supporto alle persone in condizione di disabilità gravissima e al nucleo familiare di appartenenza - Intervento a valere sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) – Annualità 2022 – Area disabilità gravissima, è integrato con le informazioni contenute nel presente Avviso integrativo e che **i termini di presentazione delle domande sono prorogati fino al 03.12.2026 alle ore 23.59.**

## 1. Informativa ai beneficiari sulla contitolarità dei dati tra il Comune di Lamezia Terme e l'ASP di Catanzaro

Il procedimento di accesso all'assegno di cura, avviato con l'Avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 299 del 13.10.2026 e pubblicato in data 13.10.2026 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme, comporta il trattamento di dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con specifico riferimento ai dati relativi alla salute di persone in condizione di disabilità gravissima.
In data 26.10.2026 è stato sottoscritto tra ASP di Catanzaro/Distretto e ATS di Lamezia Terme l'Accordo Interistituzionale di collaborazione organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria per le persone con disabilità in condizione di non autosufficienza. Nell'ambito di tale Accordo, in data 27.10.2026 si è proceduto alla stipula tra il Comune di Lamezia Terme, quale Comune Capofila dell'ATS di Lamezia Terme, e l'Asp di Catanzaro dell'Accordo di Contitolarità dei dati ai sensi dell'art. 26 GDPR.

In ordine al trattamento dei dati si richiama integralmente l'informativa contenuta nel modello di domanda, nel paragrafo 11 dell'Avviso pubblicato in data 13.10.2026, nonché nell'Accordo di Contitolarità sottoscritto tra le Parti in data 27.10.2026, che di seguito si trascrive:

***"Articolo 1 (Oggetto e finalità)***

*Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 26 GDPR, le rispettive responsabilità dei contitolari in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati e alle funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 GDPR, nell'ambito del procedimento di cui all'Avviso.*
*L'Accordo disciplina altresì il flusso dei dati personali tra le Parti, incluso il trasferimento dei dati sanitari relativi ai beneficiari delle precedenti annualità FNA gestite dall' ASP, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l'esonero dalla nuova valutazione U.V.M.*

***Articolo 2 (Ambiti di titolarità e ripartizione delle responsabilità)***

***2.1 – Ambito di titolarità del Comune capofila (ATS)***

*Nell'ambito della contitolarità, il Comune capofila è responsabile delle seguenti attività di trattamento:*

- *ricezione, protocollazione e istruttoria amministrativa delle domande presentate ai sensi dell'Avviso;*
- *verifica dei requisiti soggettivi (a) (Verbali di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento e certificazione dello status di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, decreto di omologa o dalla sentenza di riconoscimento del beneficio, corredati dalla perizia medico-legale ISEE, residenza, incompatibilità con altri contributi);*
- *trasmissione all'U.V.M. Dell' ASP delle istanze ammissibili, corredate della documentazione sanitaria allegata;*
- *ricezione degli esiti della valutazione U.V.M. e formazione della graduatoria;*
- *comunicazione degli esiti agli interessati e gestione del soccorso istruttorio;*
- *pubblicazione della graduatoria in forma pseudonimizzata (numero di protocollo / codice identificativo);*
- *erogazione del contributo, gestione delle verifiche rendicontuali e delle cause di cessazione;*
- *conservazione della documentazione amministrativa e riscontro alle richieste degli interessati per la fase di propria competenza.*

***2.2 – Ambito di titolarità dell'ASP***

*Nell'ambito della contitolarità, l'ASP è responsabile delle seguenti attività di trattamento:*

- *accertamento della condizione di disabilità gravissima e valutazione multidimensionale ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, effettuata dall'U.V.M.;*
- *trattamento dei dati sanitari contenuti nella documentazione trasmessa dall'ATS nell'ambito della valutazione U.V.M.;*
- *determinazione della fascia di priorità clinico-assistenziale e restituzione degli esiti all'ATS;*
- *per i richiedenti già beneficiari delle precedenti annualità FNA: conservazione e utilizzo dei dati sanitari del ciclo precedente ai fini della valutazione di continuità;*
- *supporto ai richiedenti, attraverso canali distrettuali dedicati (fast-track), per il rilascio da parte dei medici specialisti di struttura pubblica delle certificazioni sanitarie di cui agli Allegati 1A–1H, 2 e 3 al D.M. 26 settembre 2016;*
- *conservazione della documentazione clinica secondo la normativa sanitaria e riscontro alle richieste degli interessati per la fase di propria competenza.*

*Ai fini delle modalità di valutazione si richiamano le Linee di indirizzo per la valutazione sanitaria trasmesse con nota prot. n. 41224 del 22/01/2024, già utilizzate per il triennio FNA 2019–2021, fermi restando i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e le Linee guida per il funzionamento del PUA e delle U.V.M. approvate con D.G.R. n. 425/2025.*

***2.3 – Principio di non interferenza***

*Ciascuna Parte esercita la propria titolarità in modo autonomo e indipendente nell'ambito definito ai punti 2.1 e 2.2. Il Comune capofila non ha accesso al contenuto delle cartelle cliniche, delle schede di valutazione U.V.M. o di altri dati sanitari di dettaglio elaborati dall'ASP. L'ASP non ha accesso ai dati economici (ISEE), familiari e anagrafici trattati dal Comune capofila oltre a quanto strettamente necessario alla valutazione.*

***Articolo 3 (Dati trattati e base giuridica)***

| ***Categoria di dati*** | *Base giuridica* |
|---|---|
| ***Dati comuni – anagrafici, di contatto, familiari, economici (ISEE), di residenza*** | *Art. 6(1)(c)(e) GDPR – adempimento di obblighi di legge e esecuzione di compito di interesse pubblico (L. 328/2000; D.P.C.M. 3.10.2022; D.G.R. n. 161/2025 e n. 306/2025; D.D. n. 11315 del 25/06/2026)* |
| ***Dati sulla salute – diagnosi, certificazioni cliniche, scale di valutazione (GCS, CDR-S, MRC, EDSS, AIS, LAPMER), verbali di invalidità e disabilità, esiti U.V.M.*** | *Art. 9(2)(g) GDPR + art. 2-sexies D.Lgs. 196/2003 (interesse pubblico rilevante) e art. 9(2)(h) GDPR (assistenza sociale e sociosanitaria). Per il trattamento effettuato dall'U.V.M.: art. 9(3) GDPR (professionisti soggetti a segreto professionale)* |
| ***Dati relativi a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (tutela, curatela, AdS)*** | *Art. 6(1)(c)(e) GDPR* |

| | |
|---|---|
| ***Verifica dichiarazioni sostitutive presso enti terzi (INPS, AdE)*** | *Art. 6(1)(c) GDPR – art. 71 D.P.R. 445/2000* |

***Articolo 4 (Flusso dei dati tra le Parti)***

***4.1 – Trasmissione ATS → ASP***

*Il Comune capofila trasmette all'U.V.M. dell'ASP le istanze ritenute ammissibili all'esito dell'istruttoria amministrativa, corredate della documentazione sanitaria allegata alla domanda. La trasmissione avviene esclusivamente tramite canale protetto (PEC istituzionale o sistema informativo dedicato con accesso autenticato). Il personale del Comune capofila non autorizzato alle verifiche dei requisiti sanitari non ha accesso alla documentazione clinica.*

***4.2 – Restituzione ASP → ATS***

*L'U.V.M., nel rispetto Linee di indirizzo per la valutazione sanitaria trasmesse con nota prot. n. 41224 del 22/01/2024, già utilizzate per il triennio FNA 2019–2021, restituisce al Comune capofila esclusivamente: (i) la fascia di priorità clinico-assistenziale del richiedente (fascia 1 – dipendenza vitale / fascia 2 – restante disabilità gravissima); (ii) l'indicazione di ammissibilità o inammissibilità ai sensi del D.M. 26 settembre 2016; (iii) eventuali note sintetiche strettamente necessarie alla formazione della graduatoria. Non è trasmessa copia delle schede cliniche, delle certificazioni specialistiche o di altri dati sanitari di dettaglio.*

***4.3 – Trasferimento dati ciclo precedente ASP → ATS***

*Per i richiedenti già beneficiari nelle precedenti annualità FNA gestite dall'ASP, l'ASP comunica all'ATS esclusivamente l'elenco dei soggetti già valutati, con la relativa fascia di priorità clinico-assistenziale e l'attestazione dell'assenza di elementi ostativi all'esonero dalla nuova valutazione, nei limiti strettamente indispensabili a tale finalità. Non sono trasmesse documentazione clinica né altri dati sanitari di dettaglio, che restano nella disponibilità dell'ASP. Il trattamento è comunicato agli interessati nell'informativa di cui all'art. 10 dell'Avviso.*

***Articolo 5 (Misure di sicurezza)***

*Ciascuna Parte adotta, per i trattamenti di propria competenza, misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi ai sensi dell'art. 32 GDPR, incluse in particolare:*

- *gestione degli accessi basata sul principio del minimo privilegio (need-to-know);*
- *trasmissione dei dati sanitari esclusivamente tramite canale protetto (PEC istituzionale o sistema informativo con autenticazione forte);*
- *pseudonimizzazione ove tecnicamente possibile nei flussi di dati tra le Parti;*
- *divieto di pubblicazione, nelle graduatorie e in ogni altro atto soggetto a pubblicità, di nomi, cognomi, patologie o altri dati che consentano di risalire, anche indirettamente, allo stato di salute degli interessati;*
- *formazione del personale autorizzato al trattamento in materia di protezione dei dati e segreto d'ufficio;*
- *vincolo al segreto professionale o a equivalenti obblighi di riservatezza per gli operatori sanitari dell'U.V.M. e per gli assistenti sociali del Servizio sociale professionale dell'ATS (art. 9, par. 3, GDPR);*
- *procedure documentate per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach) di cui agli artt. 33 e 34 GDPR.*

*Ciascuna Parte aggiorna le proprie misure di sicurezza al variare dei rischi o delle tecnologie disponibili e ne informa l'altra Parte senza ingiustificato ritardo.*

***Articolo 6 (Responsabili della Protezione dei Dati)***

*Ciascuna Parte designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) e ne comunica i recapiti all'altra Parte:*

***RPD/DPO del Comune capofila (ATS): Dott. Ciro Mancino*** | *e-mail: servizio.dpo@asmel.eu* | *PEC: dpo.asmel@asmepec.it* | *Tel.: _____*
***RPD/DPO dell'ASP di Catanzaro: Ing. Maurizio Pastore*** | *e-mail: info@liguriadigitale.it* | *PEC: protocollo@pec.liguriadigitale.it* | *Tel.: _____*

*I RPD/DPO delle Parti si coordinano per le questioni di interesse comune, in particolare per la gestione delle richieste degli interessati che interessino entrambi gli ambiti di titolarità e per la gestione delle violazioni dei dati personali.*

***Articolo 7 (Informativa agli interessati e punto di contatto)***

*L'informativa agli interessati, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, è fornita nell'art. 10 dell'Avviso e indica entrambi i contitolari con i rispettivi recapiti.*

*Il contenuto essenziale del presente Accordo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila ed è disponibile in formato cartaceo presso l'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 26, par. 2, GDPR.*

*Il punto di contatto unico per gli interessati che intendano esercitare i diritti di cui agli artt. 15–22 GDPR senza indicare specificamente a quale contitolare rivolgere la richiesta è il Comune capofila (ATS), che inoltrerà la richiesta all'ASP per le parti di propria competenza entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione.*

*In forza dell'art. 26, par. 3 GDPR, l'interessato può in ogni caso esercitare i propri diritti nei confronti di ciascuno dei contitolari, indipendentemente dall'accordo interno. Il termine per la risposta è di un mese dalla ricezione, prorogabile di ulteriori due mesi in casi di complessità (art. 12, par. 3, GDPR).*

***Articolo 8 (Gestione delle violazioni dei dati personali)***

*Ciascuna Parte notifica all'altra, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 12 ore dalla scoperta, qualsiasi violazione dei dati personali (data breach) che riguardi dati personali condivisi o trattati nell'ambito del procedimento, al fine di consentire la tempestiva valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi di notifica al Garante e di comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR (termini: 72 ore per la notifica al Garante; senza ingiustificato ritardo per la comunicazione agli interessati in caso di rischio elevato).*

*Le Parti concordano di definire un protocollo operativo per la gestione dei data breach entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo. Fino all'adozione del protocollo, le comunicazioni urgenti sono trasmesse ai recapiti dei RPD/DPO indicati all'art. 6.*

***Articolo 9 (Periodo di conservazione)***

| ***Soggetto*** | ***Tipologia dati*** | ***Periodo di conservazione*** |
|---|---|---|
| *Comune capofila (ATS)* | *Documentazione amministrativa (domande, graduatorie, atti, erogazioni)* | *10 anni dalla chiusura del procedimento* |
| *Comune capofila (ATS)* | *Documentazione sanitaria ricevuta tramite le domande e conservata agli atti* | *10 anni dalla chiusura del procedimento, salvo disposizioni più restrittive applicabili* |
| *ASP* | *Dati sanitari trattati nell'ambito della valutazione U.V.M.* | *Secondo la normativa sanitaria applicabile; non meno di 10 anni dalla valutazione* |
| *ASP* | *Dati del ciclo precedente trasmessi all'ATS* | *Cancellati o anonimizzati non appena la trasmissione ha esaurito la propria finalità, salvo necessità di conservazione per contenzioso* |
| *Entrambe* | *Dati oggetto di contenzioso* | *Per tutta la durata del procedimento giudiziale/stragiudiziale e per il periodo di prescrizione applicabile* |

***Articolo 10 (Responsabili del trattamento eventualmente nominati dalle Parti)***

*Ciascuna Parte può avvalersi di soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR per le attività di rispettiva competenza, dandone comunicazione all'altra Parte. Ciascuna Parte è responsabile della conformità al GDPR del proprio responsabile del trattamento.*

***Articolo 11 (Durata e modifiche)***

*Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha efficacia per tutta la durata del procedimento relativo all'Avviso FNA 2022, incluse le fasi di rendicontazione, monitoraggio e archiviazione.*

*Le Parti possono modificare il presente Accordo con atto scritto sottoscritto da entrambe. Le modifiche di natura non sostanziale possono essere concordate tramite scambio di PEC tra i RPD/DPO, con successiva formalizzazione.*

***Articolo 12 (Legge applicabile, foro competente e reclamo al Garante)***

*Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e dal diritto dell'Unione Europea. Per le controversie tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di Lamezia Terme.*
*Resta ferma la facoltà dell'interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma, ai sensi dell'art. 77 GDPR.*

***Articolo 13 (Disposizioni finali)***

*Il presente Accordo si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente.*
*Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo si fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al D.D. n. 10062/2026, e alle Linee Guida regionali applicabili."*

## 2. Chiarimenti interpretativi sull'Avviso

Ferma restando la piena vigenza e validità dell'Avviso pubblicato in data 13.10.2026, si forniscono i seguenti chiarimenti interpretativi:

a) **Verbali di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento e certificazione dello status di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992**. Le copie dei suddetti verbali devono essere presentate sia dai nuovi richiedenti di cui all'art. 5, lettera B), sia dai beneficiari già ammessi al beneficio ai sensi della lettera A) del medesimo articolo. In entrambi i casi, il verbale può essere sostituito dal decreto di omologa o dalla sentenza di riconoscimento del beneficio, purché corredati dalla perizia medico-legale dalla quale risultino le condizioni accertate.

b) **Certificazioni sanitarie**. Le certificazioni di cui agli Allegati 1A–1H e 2, nonché l'Allegato 3, devono essere rilasciate e compilate da medico specialista di struttura pubblica, nell'esercizio dell'attività istituzionale, con timbro, firma leggibile e protocollo della struttura di appartenenza, in coerenza con le Linee di indirizzo per la valutazione sanitaria di cui al punto 2.

c) **Beneficiari minorenni o sottoposti a misure di protezione giuridica**. In caso di beneficiario minorenne, la domanda è corredata dei documenti di identità di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di beneficiario sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, la domanda è corredata, anche per i richiedenti già beneficiari, della copia del relativo decreto di nomina.

d) **Domande già presentate**. Eventuali carenze documentali delle domande già presentate, rilevate alla luce dei presenti chiarimenti, non costituiscono causa di esclusione e sono sanate mediante il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 dell'Avviso.

## 3. Proroga dei termini di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 299 del 13.10.2026 e pubblicato in data 13.10.2026 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale

del Comune di Lamezia Terme è integrato con le informazioni contenute nel presente Avviso e i termini di presentazione delle domande sono prorogati fino al **03 dicembre 2026 alle ore 23.59.**
**Le domande già presentate restano valide ed efficaci e non devono essere ripresentate.**
**E' possibile presentare eventuali integrazioni entro il termine ultimo su indicato.**

L'istanza, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, potrà essere trasmessa all'Ufficio di Piano del Comune capo Ambito di Lamezia Terme, in uno dei seguenti modi:

- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it inserendo in oggetto "Avviso disabilità gravissime – FNA 2022";
- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lamezia Terme ovvero presso l'Ufficio Protocollo del comune di residenza.

**4. Disposizione di rinvio**

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 299 del 13.10.2026 e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme il 13.10.2026.

**I Responsabili del Procedimento**

*Dott.ssa Stefania Nocera*
*Dott.ssa Elisabetta Perugino*

**Il Dirigente**

*Avv. Stefania Petronio*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93*